



LEGGE 27 ottobre 2004 n.146

REPUBBLICA DI SAN MARINO

istituzione del registro dei revisori contabili e delle società di revisione

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 ottobre 2004.

-

Titolo I

Del Registro Dei Revisori

Art.1

(Nozione)

1. Il Revisore Contabile è il professionista incaricato a verificare che i fatti di gestione siano correttamente rilevati nelle scritture contabili, che il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze di tali scritture ed agli accertamenti eseguiti e che lo stesso sia conforme alle norme che lo disciplinano.

Art.2

(Principi generali della revisione contabile)

1. I principi generali a cui il Revisore deve attenersi sono:

- indipendenza;
- integrità;

- obiettività;
- competenza e diligenza;
- riservatezza;
- professionalità;
- rispetto dei principi tecnici.

2. Il Revisore è altresì tenuto al rispetto delle norme di deontologia professionale.

Art.3

(Registro dei Revisori Contabili)

1. E' istituito, presso la Segreteria di Stato per l'Industria, il Registro dei Revisori Contabili della Repubblica di San Marino.

2. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di Revisore Contabile.

Art.4

(Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione nel Registro è disposta dal Segretario di Stato per l'Industria su istanza dell'interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

2. L'iscrizione nel Registro, salvo quanto disposto dall'articolo 9, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) godere dei diritti civili;
- c) aver superato, con esito positivo, l'esame previsto dall'articolo 6.

3. Ogni iscritto al Registro è tenuto al versamento di un contributo annuo, determinato con apposito decreto reggenziale, destinato a garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso.

Art.5

(Ammissione all'esame per l'iscrizione nel Registro)

1. La Segreteria di Stato per l'Industria indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel Registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito, nelle materie economiche, aziendali o giuridiche, un diploma di laurea di primo livello nella classe delle lauree triennali o nella classe delle lauree specialistiche quinquennali ovvero un diploma universitario o un diploma di scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione o presso un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il tirocinio deve vertere sul controllo legale dei conti.

3. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche un periodo di pratica biennale svolto durante il completamento del corso di laurea specialistica.

Art.6

(Esame per l'iscrizione nel Registro)

1. L'esame previsto dall'articolo 5 consiste in una prova scritta ed una prova orale dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale e applicata e disciplina dei bilanci d'esercizio;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) tecniche di revisione e controllo della contabilità e dei bilanci;

d) diritto commerciale;

e) diritto fallimentare;

f) diritto tributario;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) sistemi di informazione ed informatica;

i) economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria;

j) matematica e statistica;

k) principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

2. Per le materie indicate nelle lettere da e) a k), l'accertamento delle conoscenze teoriche e delle capacità ad applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per il controllo della contabilità e dei bilanci.

3. Per gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali riconosciuti dalla legge, sono escluse dall'esame, per l'accertamento delle conoscenze teoriche e delle capacità ad applicarle praticamente, le materie contemplate nei propri statuti e quelle equivalenti che hanno già formato oggetto di esami nel corso del biennio per il conseguimento del diploma di laurea specialistica.

4. La Commissione esaminatrice è composta da cinque membri rappresentanti: uno l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed uno il Collegio dei Ragionieri Commercialisti, da scegliersi tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili da almeno cinque anni; due di nomina del Congresso di Stato, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili da almeno cinque anni; uno, in qualità di Presidente, nominato dal Segretario di Stato per l'Industria.

Art.7

(Iscrizione delle società nel Registro)

1. Per le società l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili è disposta dal Segretario di Stato per l'Industria su istanza delle stesse alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue.

2. L'iscrizione nel Registro, salvo quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale ed operativa nel territorio della Repubblica di San Marino;

b) oggetto sociale che preveda la possibilità di svolgere la revisione e/o certificazione di bilancio;

c) rappresentante legale o la maggioranza dei Consiglieri, se trattasi di organo collegiale, iscritta nel Registro dei Revisori.

3. Hanno altresì diritto ad essere iscritte nel Registro dei Revisori Contabili ai soli fini della certificazione di bilancio le società di revisione e certificazione che da almeno cinque anni hanno ottenuto pubbliche autorizzazioni all'attività di revisione e certificazione da parte di altri Stati con i quali esiste il diritto di reciprocità di trattamento.

Art.8

(Obblighi di comunicazione)

1. La sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti legali é comunicata alla Segreteria di Stato per l'Industria entro i successivi trenta giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione che incide sui requisiti di cui all'articolo 7.

2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, la Segreteria di Stato per l'Industria, avutane notizia, per il tramite dell'Ufficio Industria, applica, alla società, la sanzione amministrativa della sospensione di sei mesi ed al legale rappresentante della stessa la sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00=. È applicabile, ai fini di un eventuale ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, la Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.9

(Onorabilità)

1. Non possono essere iscritti nel Registro coloro che:

a) sono stati cancellati dall'Albo professionale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 50 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

b) sono stati radiati dall'Albo professionale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 51 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

c) hanno riportato condanna alla pena della reclusione con sentenza passata in giudicato per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la Fede Pubblica, contro l'Economia Pubblica e contro il Patrimonio;

d) hanno riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 62, punto 6, della Legge 13 giugno 1990 n.68.

2. Non può essere iscritta nel Registro la società i cui amministratori o rappresentanti legali si trovino in taluna delle situazioni indicate nel primo comma del presente articolo.

3. Il Tribunale Commissariale e gli Ordini professionali comunicano, alla Segreteria di Stato per l'Industria, i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo.

Art.10

(Aggiornamento professionale)

1. L'aggiornamento professionale è presupposto per la qualità e per il prestigio della prestazione professionale nonché garanzia di tutela dell'interesse pubblico.

2. Gli iscritti nel Registro dei Revisori hanno l'obbligo di mantenere e migliorare continuamente la propria professionalità sulle materie oggetto dell'attività professionale attraverso lo svolgimento di attività di apprendimento. Si rinvia al disposto di cui all'articolo 16.

Art.11

(Sospensione dal Registro)

1. Il Segretario di Stato per l'Industria sospende l'iscrizione dal Registro, oltre al caso previsto al punto 2 dell'articolo 8, a coloro che:

a) hanno la qualifica di dipendenti pubblici o privati o sono titolari di pensione erogata da un sistema previdenziale pubblico obbligatorio;

b) sono chiamati a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l'incompatibilità con qualsiasi attività professionale;

c) sono stati sospesi dall'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 49 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

d) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) non hanno svolto, ai sensi del punto 2 dell'articolo 10, la regolare attività di aggiornamento e formazione professionale;

f) non hanno versato il contributo annuo fissato dalla Segreteria di Stato per l'Industria. Il provvedimento di sospensione è disposto decorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, il Segretario di Stato per l'Industria, previo esperimento della procedura di cui al successivo articolo 12, disporrà la cancellazione dal Registro dei Revisori Contabili;

g) non svolgono l'attività di libera professione ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 28.

2. Le decisioni del Segretario di Stato per l'Industria sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Tribunale Amministrativo, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.12

(Cancellazione dal Registro)

1. Il Segretario di Stato per l'Industria, se accerta la carenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dà comunicazione all'interessato, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non sia intervenuta alcuna sanatoria, il Segretario di Stato ne disporrà la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

3. Le decisioni del Segretario di Stato per l'Industria sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Tribunale Amministrativo, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.13

(Garanzie)

1. Al Revisore Contabile ed alle società di revisione è fatto obbligo di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di Revisore Contabile.

Art.14

(Corrispettivo dei Revisori Contabili)

1. I criteri per la determinazione del corrispettivo dei Revisori Contabili fanno riferimento alle tariffe emanate da apposito decreto reggenziale.

Titolo II

Norme Transitorie e Finali

Art.15

(Prima formazione del Registro)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Segretario di Stato per l'Industria procede alla formazione del Registro.
2. Sono iscritti nel Registro, purché presentino domanda alla Segreteria di Stato per l'Industria entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che abbiano l'effettiva residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino, non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 9 e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, facendo riferimento ai Decreti 26 aprile 1995 n.57 e n.58.
3. Altresì, possono richiedere l'iscrizione nel Registro coloro che entro il 31/12/2003 hanno ricoperto la carica di sindaco a norma della Sezione III^a della Legge 13 giugno 1990 n.68, purché presentino domanda alla Segreteria di Stato per l'Industria entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano l'effettiva residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino, non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 9 e siano iscritti agli Ordini e Collegi professionali richiamati al secondo comma dell'articolo 19 della Legge 28 aprile 1999 n.53.
4. In deroga all'articolo 11, lettere a), in relazione unicamente ai titolari di pensione erogata da un sistema previdenziale pubblico obbligatorio, e g), possono altresì richiedere l'iscrizione nel Registro dei Revisori senza sospensione coloro che, alla data del 31 dicembre 2003, ricoprivano la carica di sindaco a norma della Sezione III^a della Legge 13 giugno 1990 n.68, al solo fine di mantenere tale carica già assunta, purché presentino domanda alla Segreteria di Stato per l'Industria entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano l'effettiva residenza anagrafica nel territorio della Repubblica di San Marino, non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 9, siano iscritti all'Ordine e Collegi professionali richiamati al secondo comma dell'articolo 19 della Legge 28 aprile 1999 n.53 e che abbiano svolto la professione per almeno dieci anni.

Art.16

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, sentito l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri Commercialisti, sono emanati i regolamenti per disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio, dell'esame, dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente e delle norme di deontologia professionale.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta della Segreteria di Stato per l'Industria, sentito l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri Commercialisti, è emanato il regolamento per l'esercizio del potere di vigilanza della Segreteria di Stato per l'Industria.

Art.17

(Prima formazione della Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice, per il primo quinquennio, è composta da 5 membri rappresentanti: uno l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed uno il Collegio dei Ragionieri

Commercialisti, da scegliersi tra gli iscritti ai rispettivi Albi da almeno cinque anni; due di nomina del Congresso di Stato, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti o del Collegio dei Ragionieri Commercialisti da almeno cinque anni; uno, in qualità di Presidente, nominato dal Segretario di Stato per l'Industria.

Art.18

(Società di revisione)

1. Le società di revisione che non hanno la sede legale ed operativa nel territorio della Repubblica di San Marino, già iscritte all'Albo Speciale delle Società di Revisione costituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria ai sensi dell'articolo 87 della Legge 13 giugno 1990 n.68, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già formalizzato un incarico inerente la certificazione di bilancio con istituti e/o società residenti, potranno, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 84 della medesima legge, certificarne i bilanci per ulteriori tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art.19

(Corrispettivo dei Revisori Contabili. Disciplina provvisoria)

In attesa della emanazione di apposito decreto reggenziale i criteri per la determinazione del corrispettivo dei Revisori Contabili fanno riferimento alle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti emanate con Decreto 20 maggio 1996 n.65 e Decreto 20 maggio 1996 n.64

Art.20

(Efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2004/1704 d.F.R.

I Capitani Reggenti

Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi

Il
Se
gr
et
ari
o
di
St
at
o

pe
r
gli
Af
far
i
Int
er
ni

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*